



REPUBBLICA ITALIANA  
LA CORTE DEI CONTI  
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

*Nell'adunanza del 26 gennaio 2023*

*composta dai magistrati:*

Maria Elisabetta LOCCI	Presidente
Elena BRANDOLINI	Consigliere
Amedeo BIANCHI	Consigliere
Giovanni DALLA PRIA	Primo Referendario
Paola CECCONI	Referendario
Fedor MELATTI	Referendario
Daniela D'AMARO	Referendario
Chiara BASSOLINO	Referendario relatore

\*\*\*\*\*

VISTI gli artt. 81, 97, 100, 117 e 119 della Costituzione;

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti con il quale è stata istituita in ogni Regione ad autonomia ordinaria una Sezione regionale di controllo, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000, modificato con le deliberazioni delle Sezioni Riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, e, da ultimo, con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229, del 19 giugno 2008;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali (TUEL);

VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131;

VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n.196;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

VISTO l'art. 148-bis, comma 3, del TUEL, così come introdotto dalla lettera e), del comma 1 dell'art. 3, decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 213 del 7 dicembre 2012;

VISTE le Linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Bilancio di previsione 2020/22, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n.8/SEZAUT/2020/INPR;

VISTE le Linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Rendiconto dell'esercizio 2020, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n. 7/SEZAUT/2021/INPR;

VISTE le deliberazioni n. 21/2021/INPR e n. 24/2022/INPR con le quali la Sezione ha approvato il programma di lavoro per gli anni 2021 e 2022;

VISTA l'ordinanza presidenziale n. 27/2021/INPR con la quale sono stati approvati i criteri di selezione degli enti da assoggettare al controllo;

VISTA l'ordinanza del Presidente n. 1/2023 di convocazione della Sezione per l'odierna seduta;

UDITO il Relatore, Referendario Chiara Bassolino;

### **FATTO**

1. La Sezione ha esaminato la documentazione del Comune di Cerea relativa al rendiconto dell'esercizio 2020 e al bilancio di previsione 2020/2022 dalla quale emerge la situazione contabile-finanziaria compendiata dalle seguenti tabelle:

### **EQUILIBRI DI BILANCIO**

	<b>ESERCIZIO 2020</b>
O1) RISULTATO DI COMPETENZA DI PARTE CORRENTE	1.831.829,32
O2) EQUILIBRIO DI BILANCIO DI PARTE CORRENTE	1.335.200,61
O3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO DI PARTE CORRENTE	1.335.200,61
Z1) RISULTATO DI COMPETENZA IN C/CAPITALE	140.265,44
Z2) EQUILIBRIO DI BILANCIO IN C/CAPITALE	46.417,02
Z3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO IN C/CAPITALE	46.417,02
<b>W1) RISULTATO DI COMPETENZA</b>	<b>1.972.094,76</b>
W2) EQUILIBRIO DI BILANCIO	1.381.617,63
W3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO	1.381.617,63

## RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

	<b>RENDICONTO 2020</b>
Fondo cassa	8.031.161,63
Residui attivi	4.024.113,60
Residui passivi	5.852.053,64
FPV	1.684.349,90
<b>RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2020</b>	<b>4.518.871,69</b>
Totale accantonamenti	1.478.612,01
<i>Di cui: FCDE</i>	1.175.000,00
Totale parte vincolata	595.531,82
Totale parte destinata agli investimenti	174,48
<b>TOTALE PARTE DISPONIBILE AL 31/12/2020</b>	<b>2.444.553,38</b>

## CAPACITÀ DI RISCOSSIONE

La capacità di riscossione dell'Ente si manifesta con particolare riferimento ai seguenti dati:

	<b>Rendiconto 2020 Accertamenti (a)</b>	<b>Rendiconto 2020 Riscossioni (b)</b>	<b>% (b/a)</b>
Tit.1 residui (iniziali + riaccertati)	2.301.174,00	1.642.777,77	71,39%
Tit.1 competenza	9.147.816,75	7.979.186,83	87,23%
Tit.3 residui (iniziali + riaccertati)	507.507,24	226.615,02	44,65%
Tit.3 competenza	1.213.178,74	660.485,14	54,44%

## SITUAZIONE DI CASSA

	<b>RENDICONTO 2020</b>
Fondo cassa finale	8.031.161,63
Cassa vincolata	0,00
Anticipazione di tesoreria	0,00
Tempestività dei pagamenti	- 13,86 giorni

## INDEBITAMENTO

	ESERCIZIO 2020
Debito complessivo a fine esercizio	10.291.112,35

2. Con riferimento all'esercizio 2019, il Comune era stato destinatario della deliberazione n. 188/2022/PRSE nella quale si era: richiamata l'attenzione dell'Ente sulla necessità di determinare correttamente il FPV sin dalla fase di predisposizione del bilancio di previsione, secondo le modalità previste nei richiamati principi contabili; rilevato un lieve ritardo nella trasmissione alla BDAP dei dati relativi al bilancio di previsione 2019-2021; rilevato l'incremento dei residui attivi e passivi e un basso tasso di riscossione in conto residui delle entrate derivanti dall'attività di contrasto all'evasione tributaria; rilevata la sussistenza di criticità in relazione alla tenuta della contabilità economico-patrimoniale.

3. In relazione agli elementi di potenziale criticità è stata esperita apposita istruttoria con nota 08661 dell'11 novembre 2022. Il Sindaco e il Revisore dei conti - tramite applicativo Con.Te - hanno prodotto le proprie osservazioni con nota del 25 novembre 2022 (prot CdC 008824 del 25 novembre 2022).

## DIRITTO

L'art. 7, comma 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131, contenente *“Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3”* ha introdotto nell'ordinamento una forma di controllo cd. *“collaborativo”* da parte della Corte dei conti nei confronti di Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni, volta a verificare la presenza di irregolarità finanziarie e, conseguentemente, a stimolare processi auto-correttivi da parte delle Amministrazioni controllate.

Successivamente, la legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006) ha previsto, per gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali, l'obbligo di trasmissione alle competenti sezioni regionali di controllo di relazioni sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza, e sul rendiconto dell'esercizio medesimo (redatte sulla base di criteri e linee guida definiti dalla Corte dei conti), che diano conto del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno e dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, ultimo comma, della Costituzione, nonché di ogni grave irregolarità contabile e finanziaria in ordine alle quali l'amministrazione non abbia adottato le misure correttive segnalate dall'organo di revisione.

Quanto alla portata delle suddette disposizioni, la Corte costituzionale ha evidenziato che tale controllo, di natura collaborativa, *“è ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità”* ed ha *“la caratteristica, in una prospettiva ... dinamica, di finalizzare il confronto tra fattispecie e parametro normativo alla adozione di effettive misure correttive”* (sentenza n. 179/2007).

Con il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 convertito, con modificazioni, dalla legge 7

dicembre 2012, n. 213, è stato introdotto nell'ambito del D.Lgs. n. 267/2000 l'art. 148-bis che specifica ed innova i controlli da parte delle sezioni regionali della Corte dei conti.

In primo luogo, infatti, viene, da un lato, esplicitata la finalità del controllo già previsto dalla legge n. 266/2005 (volto, dunque, a verificare il *rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno; l'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione; la sostenibilità dell'indebitamento; l'assenza di irregolarità suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti*) e, dall'altro, ne viene ulteriormente definito l'ambito (precisando che *“Ai fini di tale verifica, le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti accertano altresì che i rendiconti degli enti locali tengano conto anche delle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività locale e di servizi strumentali all'ente”*).

In secondo luogo, viene previsto che nell'ambito delle suddette verifiche *“l'accertamento, da parte delle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno [oggi superato dalla nuova regola contabile dell'equilibrio di cui alla legge 24 dicembre 2012, n. 243, e s.m.i.] comporta per gli enti interessati l'obbligo di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. Tali provvedimenti sono trasmessi alle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti che li verificano nel termine di trenta giorni dal ricevimento. Qualora l'ente non provveda alla trasmissione dei suddetti provvedimenti o la verifica delle sezioni regionali di controllo dia esito negativo, è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria”*.

Come precisato dalla Corte costituzionale, con la riforma in parola si è inteso attribuire ai controlli delle sezioni regionali della Corte dei conti carattere cogente nei confronti dei destinatari al fine di prevenire e contrastare *“gestioni contabili non corrette, suscettibili di alterare l'equilibrio del bilancio (art. 81 Cost.) e di riverberare tali disfunzioni sul conto consolidato delle pubbliche amministrazioni, vanificando conseguentemente la funzione di coordinamento dello Stato finalizzata al rispetto degli obblighi comunitari”* (sentenza n. 40/2014).

Sulla base del quadro normativo sopra descritto tutt'oggi vigente e nel quale, dunque, permane ancora la funzione collaborativa, il controllo finanziario sugli enti locali può condurre a differenti esiti: ove vengano riscontrate irregolarità contabili di minor gravità, soprattutto se accompagnate da sintomi di criticità o di difficoltà gestionali, le stesse vengono segnalate dalle sezioni regionali affinché i destinatari possano responsabilmente assumere misure auto-correttive volte ad evitare l'insorgenza di situazioni di deficitarietà o squilibrio; qualora, invece, vengano accertate irregolarità capaci di compromettere la stabilità finanziaria dell'ente soggetto a controllo, esso può condurre ai descritti esiti cogenti, al fine di preservare le risorse pubbliche la cui gestione è demandata all'ente assoggettato a controllo.

Occorre, inoltre, richiamare le linee guida della Sezione delle autonomie (in particolare le Linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Bilancio di previsione 2020/22, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n.8/SEZAUT/2020/INPR e le linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Rendiconto dell'esercizio 2020, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n. 7/SEZAUT/2021/INPR) ove si è sottolineata l'opportunità di proseguire nel monitoraggio degli istituti più rilevanti del sistema armonizzato, focalizzando l'attenzione su specifici profili gestionali indicativi della capacità di perseguire un'effettiva stabilità di medio-lungo termine. Pertanto, in continuità con il percorso già intrapreso per il passato, ed in conformità alla ormai consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale, anche per l'esercizio in esame il questionario ha privilegiato l'analisi degli aspetti principali della gestione, ossia: gestione finanziaria, risultato di amministrazione, indebitamento.

Si evidenzia, infine, che l'esame della Corte è limitato ai profili di criticità ed irregolarità segnalati nella pronuncia, sicché l'assenza di uno specifico rilievo su altri aspetti non può essere considerata quale implicita valutazione positiva.

La Sezione, dunque, tenendo in debita considerazione quanto rappresentato e precisato dal Comune, richiama l'attenzione sui seguenti profili.

**1.** Dall'esame della documentazione in atti è emerso che non sono stati valorizzati i fondi pluriennali vincolati d'entrata e di spesa (sia corrente che capitale) per le annualità ricomprese nel bilancio di previsione.

*In sede istruttoria l'Ente ha fornito i seguenti chiarimenti: "nel 2020 si è proceduto a movimentare il FPV nel bilancio di previsione mediante variazioni di esigibilità disposte dopo l'inizio dell'esercizio, al fine di implementare una precisa corrispondenza dello strumento programmatico all'andamento degli impegni di spesa, soprattutto degli investimenti. In ogni caso anche in sede di approvazione del bilancio di previsione, la programmazione, sia delle spese correnti che degli investimenti è stata puntuale. Nel 2021, grazie anche ad una risoluzione di problemi informatici e organizzativi dell'ufficio, si è stati in grado di anticipare l'inserimento del FPV direttamente nel bilancio di previsione iniziale, senza attendere l'avvio dell'esercizio. In ogni caso si conferma che sia nel 2020 che nel 2021 l'Ente ha tenuto debitamente conto dei cronoprogrammi di spesa elaborati anche con l'ufficio tecnico, sia in occasione del bilancio di previsione sia in sede di riaccertamento ordinario dei residui, tramite una attenta previsione negli stanziamenti e nella reimputazione degli impegni.*

La Sezione, nel prendere atto di quanto dichiarato dall'Ente, richiama l'attenzione su quanto già rilevato nella precedente deliberazione n. 188/2022/PRSE in relazione alla corretta determinazione del FPV sin dalla fase di predisposizione del bilancio di previsione.

**2.** Dall'esame della documentazione in atti è emerso che il tasso di riscossione in c/residui dei proventi da lotta all'evasione tributaria è del 27,9%, vi è un forte accumulo dei residui da TAR SU-TIA-TARI ordinaria, che passano da 632.898,29 euro al 1/1/2020 a 1.365.655,97 euro al 31/12/2020 (tasso di riscossione in c/residui pari al 42,3%), il tasso di riscossione dei proventi da sanzioni per violazioni al CDS è pari in c/residui al 57,1%

e in c/competenza al 22,2% (con una massa di residui da riportare al 2021 di euro 161.392,55), infine, vi è un accumulo dei residui passivi correnti del titolo I, anche se risulta rispettata la tempestività dei pagamenti.

Tali andamenti, come confermato anche in sede istruttoria, sono influenzati dalla situazione emergenziale per la pandemia da Covid-19 e dall'applicazione delle misure poste in essere dal legislatore per contenerne gli effetti.

La Sezione, nel prendere atto di quanto dichiarato dall'Ente, raccomanda un costante monitoraggio sulla riscossione delle suddette entrate e sul pagamento delle citate spese.

### **P.Q.M.**

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Veneto, nel concludere l'esame sulla documentazione inerente al bilancio di previsione 2020/2022 e al rendiconto 2020 del Comune di Cerea (VR):

- rileva la mancata valorizzazione del FPV nel bilancio di previsione iniziale;
- raccomanda un costante monitoraggio sulla riscossione delle entrate e sul pagamento delle spese, come precisato nella parte motiva;
- rammenta l'obbligo di pubblicazione della presente pronuncia ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Copia della presente pronuncia sarà trasmessa in via telematica, mediante l'applicativo Con.Te, al Consiglio Comunale, al Sindaco ed all'Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Cerea (VR).

Così deliberato in Venezia, nella Camera di consiglio del 26 gennaio 2023.

Il Magistrato relatore

Il Presidente

F.to digitalmente Chiara Bassolino

F.to digitalmente Maria Elisabetta Locci

Depositata in Segreteria il 31 gennaio 2023

Il Direttore di Segreteria f.f.

f.to digitalmente Alessia Boldrin